

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1056

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MORONI

Modifiche alla disciplina della contribuzione obbligatoria per i medici, i farmacisti e i veterinari con rapporto di lavoro dipendente che non esercitano la professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto

Presentata il 9 giugno 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge nasce dalla convinzione che, anche in virtù del processo di unificazione europea, il nostro Paese sia posto di fronte alla necessità di verificare la congruità dei suoi principali strumenti di assistenza e sostegno alla produzione di beni e servizi per la collettività.

È necessario riflettere sui meccanismi che determinano e caratterizzano il mondo del lavoro, la sua capacità di essere attraente, inclusivo e produttivo; è fondamentale registrare al rialzo l'offerta di servizi che la nostra comunità è in grado di produrre; per questo è utile riflettere su quegli snodi cruciali la cui messa a punto è necessaria per massimizzare da un lato la realizzazione e il miglioramento dei servizi per la collettività, dall'altro l'aumento coerente e sostenibile della forza lavoro.

In questa ottica è utile riflettere con attenzione sulle dinamiche che presiedono all'assistenza professionale e sulla sua capacità di essere avvertita come efficace e produttiva. In particolare, è quanto mai necessario focalizzare l'attenzione sulla necessità di realizzare un sistema contributivo equo e sostenibile.

Va da sé che anche il complesso e variegato mondo della sanità viene coinvolto in questo processo di continua, necessaria riflessione, ammodernamento e aggiornamento.

In particolare, va ricordato che attualmente i professionisti sanitari, sia medici sia veterinari, così come i farmacisti, in virtù del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, attuativo della legge delega 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale si è predisposta la privatizzazione degli enti previdenziali di categoria, sono tenuti a

versare quella che di fatto deve essere considerata come una doppia contribuzione obbligatoria, sia al fondo nazionale di riferimento, sia all'ente gestore di forme di previdenza e assistenza della propria categoria professionale.

Questo obbligo si estende a tutti i professionisti, anche a quelli dipendenti, a coloro che non esercitano la professione e anche a quelli « disoccupati ».

L'obiettivo della presente proposta di legge è di rendere volontario per i professionisti sanitari, esclusivamente per quelli dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza un rapporto di lavoro in atto, la contribuzione all'ente gestore di forme di previdenza e assistenza della propria categoria.

Si intende in questo modo rendere volontaria una opzione, la contribuzione al proprio ente gestore di forme di previdenza ed assistenza, per chi in virtù dell'articolo 38 della Costituzione è già obbligatoriamente tenuto a versare i contributi ai rispettivi enti gestori dell'assicurazione generale obbligatoria.

Ovviamente, per principi di equità e di sostegno sociale si intende estendere questa opzione anche ai professionisti sanitari temporaneamente privi di occupazione.

In sostanza si vuole evitare quella che allo stato di fatto risulta come l'imposizione di una doppia contribuzione obbligatoria per i professionisti sanitari medici, veterinari e farmacisti dipendenti e per quelli che non esercitano la professione.

Il citato decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, prevede, in effetti, la contribuzione obbligatoria al proprio ente per una serie di categorie di professionisti, per la precisione sedici; con la presente proposta di legge si è previsto di rendere volontaria la contribuzione per i medici, i veterinari e i farmacisti, esclusivamente

per quelli dipendenti, per quelli che non esercitano la professione e per quelli senza rapporto di lavoro, perché proprio tra questi il numero dei dipendenti pubblici o privati è decisamente superiore a quello delle altre categorie professionali richiamate nel medesimo decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Lo spirito della presente proposta di legge risiede nel senso di equità e di rispetto della volontà personale che deve essere riconosciuto nei confronti di quei professionisti che sono chiamati attualmente di fatto a una doppia contribuzione obbligatoria, ai quali si vuole garantire la libertà di scelta di avere una doppia sicurezza assicurativa.

Come detto, per principi di equità e di sostegno, si intende estendere questa opzione, questa possibilità di scelta se erogare o meno la contribuzione al proprio ente gestore di forme di previdenza ed assistenza, anche ai professionisti sanitari temporaneamente privi di occupazione.

Gli enti previdenziali di categoria rappresentano sicuramente una componente fondamentale del nostro sistema di *welfare* e la loro privatizzazione non ne limita il carattere pubblicistico, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha già riconosciuto; per rispondere, però, in maniera adeguata all'esigenza sovrana, in uno Stato di diritto, del rispetto della libera volontà dei cittadini e per dare corso concreto alle esigenze di uguaglianza e di sostegno di tanti professionisti, con la presente proposta di legge si propone di trasformare, per i medici, veterinari e farmacisti dipendenti, per quelli che non esercitano anche temporaneamente la professione e per quelli senza rapporto di lavoro in atto, la contribuzione obbligatoria al proprio ente di appartenenza in contribuzione volontaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la contribuzione prevista dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in favore dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM), dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza farmacisti (ENPAF) e dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza veterinari (ENPAV), cessa di essere obbligatoria per i soggetti con rapporto di lavoro dipendente, per quelli che non esercitano la professione e per quelli temporaneamente privi di occupazione. La contribuzione può proseguire in base volontaria.

2. Per i soggetti temporaneamente privi di occupazione, a decorrere dall'inizio dell'attività lavorativa, resta fermo l'obbligo di iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive ed esonerative della medesima. Per i liberi professionisti restano ferme le disposizioni vigenti in materia.

€ 0,30



15PDL0021480